



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33
del 28/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
AGGIORNAMENTO ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 16.40, nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. CANNITO Cosimo Damiano	Sindaco	P	18.MAFFIONE Michele	Consigliere	A
02. CARACCIOLO Filippo	Consigliere	A	19. MELE Stella	Consigliere	A
03. CASCELLA Rosa	Consigliere	P	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	A
04. DIPAOLO Rosalia	Consigliere	P	21. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P
05. PAOLILLO Giuseppe	Consigliere	A	22. CEFOLA Gennaro	Consigliere	P
06. LANOTTE Marcello	Presidente	P	23. ANTONUCCI Luigi Rosario	Consigliere	A
07. COMITANGELO Antonio	Consigliere	P	24. TUPPUTI Rosa	Consigliere	A
08. PICCOLO Raffaella	Consigliere	P	25. DIVICCARO Michela	Consigliere	P
09. GORGOGNONE Gianluca	Consigliere	P	26.DIMONTE Luigi	Consigliere	P
10. DIBENEDETTO Giuseppe	Consigliere	A	27. CALABRESE Gennaro	Consigliere	A
11. CETO Giovanni	Consigliere	P	28. DILEO Rocco	Consigliere	A
12. CARDONE Vittorio	Consigliere	P	29. BASILE Ruggiero Flavio	Consigliere	P
13. RANA Mattia Letizia Antonietta	Consigliere	P	30. FIORELLA Ruggiero	Consigliere	P
14. TUPPUTI Vito	Consigliere	P	31.GRIMALDI Ruggiero	Consigliere	P
15. TRIMIGNO Michele	Consigliere	P	32.SCOMMEGNA Santa	Consigliere	P
16. MELE Patrizia	Consigliere	A	33. DORONZO Carmine	Consigliere	A
17. DAMATO Antonio Angelo	Consigliere	P			

Presenti n. 21

Assenti n. 12

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LANOTTE Marcello dichiara la seduta aperta.

Assessori Dileo Giuseppe, Grimaldi Pier Paolo, Cilli Oronzo, Degennaro Marcello Fabio Massimo, Ricatti Lucia, Mirabello Rosaria, Scommegna Anna Maria, Spera Elisa Anna Maria.

Assessore assente giustificato: Germano Giuseppe.

Alle ore 17.23 esce l'Assessore Oronzo Cilli.

Consiglieri Assenti giustificati: Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa.

Consiglieri subentrati nel corso della discussione: Antonucci Luigi Rosario, Basile Ruggiero Flavio, Calabrese Gennaro, Dibenedetto Giuseppe, Doronzo Carmine, Maffione Michele, Mele Patrizia, Mele Stella, Memeo Riccardo, Paolillo Giuseppe.

Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione che sarà depositata agli atti dell'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Viste le disposizioni del D.lgs. n.504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n.160/2019: *“le delibere di determinazione delle aliquote IMU e per la generalità dei tributi locali devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

Dato atto che, a seguito dell'introduzione della sopra richiamata nuova normativa disciplinante l'IMU, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30 settembre 2020, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Dato atto che, per effetto di ulteriori modifiche normative, con la Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n.34 del 25 maggio 2022, è stato approvato un primo aggiornamento al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, che in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che, nel tempo, essendo intervenute ulteriori modifiche normative e/o dichiarazioni di incostituzionalità e/o ulteriori chiarimenti, si rendono necessarie alcune integrazioni, precisazioni e adeguamenti al vigente Regolamento; in particolare:

- l'art. 1, comma 741, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, come modificato dall'art. 5-decies del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito in L. n.215 del 17 dicembre 2021, intervenendo sulla definizione di abitazione principale, ne aveva modificato la definizione: *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità*

immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”;

- successivamente, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 209, depositata il 13 ottobre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n.215, e, pertanto, si rende necessario adeguare l'art. 5, comma 1, lett. d) del Regolamento vigente definendo l'abitazione principale come immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio e urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente;
- l'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n.197, ha modificato il comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, aggiungendo la seguente lettera: “g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.”, prevedendone, anche in questo caso, una integrazione all'art. 12, comma 1, lettera j) del Regolamento vigente;
- gli artt. 639-640-641 della Legge 29 dicembre 2022, n.197, prevedono l'esenzione dalle imposte relative agli immobili, anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali, dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e, quindi, è necessario integrare l'art. 12, comma 1, del Regolamento vigente, inserendo la lett. k): “a decorrere dal 1° gennaio 2023 all'Accademia dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e all'art. 16, comma 4 del presente Regolamento.”;
- il comma 837 dell' art.1, della Legge 29 dicembre 2022, n.197 aggiunge il seguente periodo: “In deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019” e, pertanto, si procede a modificare l'art. 14, comma 2, del Regolamento vigente;
- l'art.1, comma 763, della L. n.160/2019, disciplina il versamento dell'imposta da parte dei cd. “enti non commerciali”, è necessario l'introduzione dell'art. 15, comma 8, al Regolamento vigente così come di seguito riportato: “Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio, dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successive a quello di riferimento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti con

eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2020.”;

- *l’art. 1, comma 770, della suddetta L. n.160/2019 chiarisce le modalità di presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti appena citati, si rende necessario introdurre all’art. 16 del Regolamento il comma 4 così come di seguito riportato: “Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione utilizzando il modello approvato con decreto del ministro dell’economia e finanze entro il 30 giugno dell’anno successive a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto Ministeriale n° 200/2012. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, utilizzando il modello di cui al decreto del ministero dell’economia e finanze del 26 giugno 2014, fino all’approvazione di un nuovo modello con un nuovo decreto”;*
- *il comma 742, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, oltre a spiegare che il Comune è il soggetto attivo dell’imposta con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, al secondo periodo prevede che: “L’imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio”, motivo per cui, anche in questo caso si rende necessario l’introduzione del comma 3 all’art. 3 del Regolamento vigente;*

Tenuto conto che le modifiche al Regolamento sopra richiamate scaturiscono da meri aggiornamenti all’evoluzione normativa e che, pertanto, non avendo alcun carattere di discrezionalità, non soggiacciono alla previa pubblicazione di cui all’art. 80 dello Statuto Comunale;

Richiamati:

- *l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, il quale prevede che: “Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*
- *l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, in base al quale: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”;*
- *l’art. 1, comma 767, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”;*

Richiamata la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197), che, con l’art. 1, comma 775, ha così previsto: *“il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile*

2023” e che, pertanto, il presente provvedimento va approvato con urgenza attesa l’inderogabilità di tale scadenza;

Esaminato il testo del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all’approvazione degli aggiornamenti al Regolamento dell’IMU;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, espressi dal Dirigente della II Area Programmazione Economica;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n.174/2012;

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli”, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Si procede quindi alla votazione del provvedimento, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 31

Consiglieri assenti: 2 (Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa)

Voti a favore: 28

Voti contrari: .==

Astenuti: 3 (Cefola Gennaro, Diviccaro Michela, Doronzo Carmine)

La proposta è approvata

DELIBERA

Di dare atto che quanto sopra riportato e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **Di approvare** il Regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), allegato n. 1 alla presente deliberazione, così come adeguato al contesto normativo e le cui modifiche sono riportate separatamente nell’allegato n. 2;
2. **Di prendere atto** che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
3. **Di provvedere**, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011, e dell’art.1, comma 767, della L. n.160/2019, alla pubblicazione, nei termini di legge, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo le modalità e specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 (G.U. – Serie Generale n.195 del 16 agosto 2021) e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si dovrà applicare il Regolamento vigenti nell’anno

precedente;

4. **Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento che il Regolamento allegato;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità ex art. 134 del D.Lvo. 267/2000 procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 31

Consiglieri assenti: 2 (Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa)

Voti a favore: 28

Voti contrari: .==

Astenuti: 3 (Damato Antonio Angelo, Diviccaro Michela, Doronzo Carmine)

L'immediata esecutività è approvata

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 49**

Ufficio Proponente: **Servizio tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - AGGIORNAMENTO ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **05/04/2023**

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **05/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE
LANOTTE Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico in data 07/05/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 08/05/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 08/05/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Deluca Giuseppe Michele

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca in data 08/05/2023